



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E
L'ARMA DEI CARABINIERI**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (di seguito denominato “AUTORITÀ”), nella persona del Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali, Prof. Pasquale STANZIONE, e L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche “ARMA”), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore LUONGO (di seguito congiuntamente indicate come “le PARTI”),

VISTO l'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che attribuisce all'Autorità il compito di:

- promuovere la comprensione dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti in relazione al trattamento dei dati, con particolare riferimento alle attività destinate ai minori;
- fornire informazioni in merito all'esercizio dei diritti che derivano dal regolamento, cooperando, se del caso, con le Autorità di altri Stati membri;

VISTA la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (infra: Codice) e s.m.i., che ha assegnato al Garante il ruolo e i poteri di Autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, e segnatamente:

- l'articolo 154, comma 1, lettera f, che attribuisce all'AUTORITÀ il compito di assicurare, anche di propria iniziativa, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, dando idonea attuazione al regolamento e al Codice;
- l'articolo 158, comma 3, secondo cui l'AUTORITÀ si avvale, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

VISTO l'articolo 2 della legge 5 maggio 2017, n. 71, che riconosce al minore, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza volta all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi contenuto ritenuto atto di *cyberbullismo* o altro dato personale, diffusi per via telematica;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, attribuendo in via esclusiva all'Arma, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, nonché i compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO l'articolo 81 del Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante il "*Regolamento Organico per l'Arma dei Carabinieri*", come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, in ordine ai doveri di assistenza dell'ARMA DEI CARABINIERI ai pubblici funzionari;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle PARTI di realizzare efficaci forme di collaborazione, al fine di promuovere iniziative formative e operative volte a diffondere la consapevolezza dell'importanza della protezione dei dati personali, anche con riferimento ai minori;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AUTORITÀ e l'ARMA, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione riguardano:

- l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, allo scopo di indirizzare i giovani a un utilizzo consapevole e corretto del web, affiancando le istituzioni scolastiche nell'opera educativa e di sensibilizzazione, anche attraverso incontri rivolti agli insegnanti;
- la realizzazione di progetti formativi congiunti volti a qualificare ulteriormente la professionalità del personale sulle tematiche di comune interesse;
- l'osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Collaborazione formativa

1. In relazione all'ambito di cui all'articolo 1, comma 2, prima alinea:
 - l'AUTORITÀ si impegna a mettere a disposizione rappresentanti dell'Ufficio per lo svolgimento di attività formative a favore del personale dell'ARMA, volte ad approfondire la conoscenza sulla protezione dei dati personali e accrescere le capacità professionali degli operatori nelle specifiche aree di competenza;
 - l'ARMA si impegna a fornire la disponibilità:
 - di propri qualificati rappresentanti per la partecipazione alle iniziative di formazione e informazione, anche a favore dei giovani, al fine di promuovere la conoscenza degli strumenti di tutela e di contrasto ai fenomeni di “Cyberbullismo” e di “Revenge Porn”;
 - delle proprie strutture per la divulgazione del materiale informativo predisposto dall'Autorità, al fine di promuovere la consapevolezza riguardo ai diritti e agli strumenti di tutela delle vittime di cyberbullismo su social network e web, avuto particolare riguardo ai minori.
2. Con riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 2, secondo alinea, le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (*convegni, conferenze e seminari*) organizzate nelle materie di interesse comune e utili alle finalità del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice*.
3. Le Parti:
 - svolgono incontri periodici di programmazione e verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione disciplinata dal presente Protocollo;
 - si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune, nella materia oggetto del presente Protocollo;
4. Specifiche attività potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Articolo 3

Cooperazione operativa

1. Avuto riguardo all'art. 1, comma 2, terzo alinea, l'ARMA, attraverso le proprie articolazioni dipendenti dei Comandi per la Tutela del Lavoro e del Tutela della Salute potrà assicurare, nel corso delle ordinarie attività istituzionali di verifica sul territorio, anche il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, segnalando le violazioni riscontrate all'AUTORITÀ.

Articolo 4

Referenti

1. Per l'attuazione del presente Protocollo sono individuati quali referenti:
 - per l'AUTORITÀ, la Direttrice del Servizio Affari legislativi e istituzionali;
 - per l'ARMA, il Capo Unità di Supporto del *Manager Privacy*, che potrà avvalersi, per le discendenti attività che verranno definite, del supporto degli Uffici Operazioni e Addestramento e Regolamenti del Comando Generale.
2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art. 6

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'AUTORITÀ e l'ARMA si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Articolo 7

Oneri

1. Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PARTI che provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,



STANZIONE PASQUALE
Garante per la protezione dei dati personali
PRESIDENTE
27.03.2025 15:33:49 GMT+01:00

IL PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Prof. Pasquale Stanzone)



SALVATORE
LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
26.03.2025
08:18:14 UTC

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)

